



## LO STATUTO DI A.M.I.C.O.

ART. 1 - DENOMINAZIONE

ART. 2 - SEDE

ART. 3 - SCOPO

ART. 4 - FONDO COMUNE

ART. 5 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

ART. 6 - SOCI

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ART. 8 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

ART. 9 - ORGANI SOCIALI

ART.10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.11 - CONVOCAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.12 - POTERI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.13 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA

ART.14 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

ART.15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.16 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.18 - COLLEGIO DEI REVISORI

ART.19 - SANZIONI DISCIPLINARI

ART.20 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI

ART.21 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART.22 - NORMA DI RINVIO

### ARTICOLO 1- DENOMINAZIONE

1. *E' costituita una Associazione denominata "A.M.I.C.O.-Associazione per le Malformazioni Infantili Chirurgiche ONLUS".*

### ARTICOLO 2 - SEDE

1. *L'Associazione ha sede in Pescara, alla Via Fonte Romana n.8, presso il Presidio Ospedaliero "Santo Spirito".*

### ARTICOLO 3 - SCOPO

1. *L'Associazione ha carattere volontario, è apartitica, aconfessionale, senza fini di lucro e si propone in via esclusiva il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.*
2. *Essa ha come scopo quello di promuovere attività tendenti a suscitare e ravvivare l'interesse pubblico sulle problematiche delle malformazioni chirurgiche dell'infanzia nella società contemporanea, tenendo presenti le connessioni esistenti tra sviluppo fisico, psichico, sociale e affettivo.*
3. *Al centro dell'attività dell'Associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale nei settori dell'assistenza e della cura dei minori affetti da malformazioni congenite trattabili chirurgicamente.*
4. *L'Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per attivare forme di integrazione e di collaborazione con altre associazioni, scientifiche e non, enti pubblici e privati, fondazioni, industrie e centri di studio che perseguano finalità coincidenti, anche parzialmente, con i propri scopi.*
5. *Per realizzare tali valori l'Associazione si propone di svolgere:*
  - attività culturali;
  - iniziative ricreative;
  - attività di formazione;
  - attività editoriali;
  - attività di ricerca;
  - attività promozionali;
  - ogni altra iniziativa idonea a realizzare gli scopi sopra esposti.
6. *E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle idonee a realizzare gli scopi istituzionali di solidarietà sociale ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.*



#### ARTICOLO 4 - FONDO COMUNE

1. *Il fondo comune dell'Associazione è costituito:*
  - a. *dalle quote annuali associative e dai beni acquistati con esse;*
  - b. *da corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, corrisposti per prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile, rese in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione senza specifica organizzazione;*
  - c. *da corrispettivi specifici corrisposti per cessioni di beni e prestazioni di servizi - diverse da quelle indicate nel comma 4 dell'art. 111 del D.P.R. 917/86 - effettuate in conformità alle finalità istituzionali nei confronti dei soci, nonché per cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente ai soci;*
  - d. *entrate derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte nel perseguimento di esclusive finalità istituzionali di solidarietà sociali;*
  - e. *proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse a quelle della lettera precedente;*
  - f. *da contributi volontari, lasciti e donazioni;*
  - g. *da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;*
2. *Ciò al solo fine di procurarsi i mezzi finanziari necessari al raggiungimento dello scopo sociale.*

#### ARTICOLO 5 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

1. *L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.*
2. *Il Consiglio Direttivo predispone un rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente, detto anche Bilancio, da sottoporre obbligatoriamente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.*

#### ARTICOLO 6 - SOCI

1. *I soci dell'Associazione si distinguono in soci ordinari, soci onorari e soci benemeriti.*
2. *Sono soci ordinari tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.*
3. *Sono soci onorari, qualificati esponenti del mondo della cultura e della medicina. La nomina a socio onorario viene proposta dal Presidente dell'Associazione e compete all'Assemblea dei soci.*
4. *Sono soci benemeriti quelli che, per dedizione o lasciti, acquistino tale qualifica a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.*
5. *Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a versare la quota associativa, come stabilita ai sensi dell'art. 16.*
6. *E' fatto divieto di partecipare temporaneamente alla vita associativa senza aver acquisito la qualifica di socio.*
7. *I soci onorari non hanno diritto di voto e possono partecipare alle riunioni degli organi dell'Associazione soltanto in veste di osservatori o di consulenti esterni.*

#### ARTICOLO 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. *I soci hanno il diritto:*
  - a. *di partecipare all'attività dell'Associazione, contribuendo alla determinazione delle scelte sia organizzative che culturali concorrendo alla elezione dei membri degli organi dell'Associazione medesima;*
  - b. *di essere eletti a ciascuna carica interna dell'Associazione;*
  - c. *di prendere visione in ogni momento dei libri dell'Associazione, delle scritture contabili, dei verbali delle riunioni di tutti gli organi dell'Associazione e di ogni altro atto cartaceo, e non, nel quale sia documentata l'attività degli organi stessi o dei suoi componenti.*
2. *Ciascun socio ha il dovere:*
  - d. *di osservare le norme del presente statuto e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione;*
  - e. *di garantire l'unità operativa dell'Associazione e di astenersi dal compiere ogni azione che possa esserle di nocimento;*
  - f. *di tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;*
  - g. *di rispettare le norme di convivenza democratica;*



3. *I soci sono liberi di versare contributi in misura superiore a quella stabilita ai sensi dell'art. 16, senza che ad essi possano essere riconosciuti maggiori diritti o prerogative all'interno dell'Associazione.*

#### ARTICOLO 8 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. *La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione.*
2. *La dichiarazione di recesso del socio deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo.*
3. *L'esclusione del socio può essere deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, per gravi motivi tra i quali rientra il comportamento non conforme ai doveri di cui all'art.7*

#### ARTICOLO 9 - ORGANI SOCIALI

1. *Sono organi dell'Associazione:*
  - a. *l'Assemblea dei soci;*
  - b. *il Presidente;*
  - c. *il Consiglio Direttivo;*
  - d. *il Collegio dei revisori.*

#### ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. *L'Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6. Ciascuno di essi dispone di un voto, secondo i principi di cui all'art. 2532 comma 2 del codice civile, che può essere delegato ad un altro socio. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.*
2. *Le delibere dell'Assemblea vincolano tutti i soci.*
3. *L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano. Spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.*
4. *Delle riunioni dell'Assemblea dei soci viene redatto su apposito libro preventivamente vidimato, processo verbale a cura di un Segretario nominato dal Presidente o da chi, in sua mancanza, lo sostituisce.*

#### ARTICOLO 11 - CONVOCAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. *I soci sono convocati in Assemblea tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano necessario, nonché quando lo richieda almeno un quinto dei soci.*
2. *L'Assemblea è convocata di diritto ogni anno entro 31 marzo per l'approvazione del bilancio.*
3. *La convocazione dei soci dovrà effettuarsi mediante lettera o fax ovvero altro strumento idoneo a garantirne comunque la adeguata pubblicità, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenere la data, l'ora, il luogo di convocazione e l'ordine del giorno.*

#### ARTICOLO 12 - POTERI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. *L'Assemblea dei soci:*
  - a) *delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e fissa gli indirizzi e le direttive generali per l'attività dell'Associazione nel rispetto degli scopi, dei principi e delle regole stabilite nello statuto dell'Associazione;*
  - b) *delibera sull'eventuale scioglimento dell'Associazione;*
  - c) *elegge il Presidente dell'Associazione;*
  - d) *nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;*
  - e) *nomina il Collegio dei Revisori;*
  - f) *approva il bilancio;*
  - g) *delibera sugli altri oggetti attinenti la gestione dell'Associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;*
  - h) *delibera sulle responsabilità degli organi associativi;*
  - i) *delibera su quant'altro ad essa demandato dallo statuto.*

#### ARTICOLO 13 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA

1. *Salvo quanto diversamente previsto nello statuto, l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per deroga, della maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera a maggioranza dei votanti. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo quanto diversamente previsto nello Statuto.*
2. *L'Assemblea dei soci ha il divieto di deliberare durante la vita dell'Associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre*



ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura dell'Associazione. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre un quorum costitutivo pari alla maggioranza assoluta dei soci.
4. Le deliberazioni di scioglimento e quelle relative alla devoluzione del fondo comune dell'Associazione, devono essere prese con il voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci ordinari.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
6. Nelle deliberazioni riguardanti le loro responsabilità, i membri degli organi associativi non hanno diritto di voto. Tali votazioni hanno luogo a scrutinio segreto.

#### ARTICOLO 14 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Presidente dirige l'attività dell'Associazione e ne assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo, nei limiti delle direttive generali fissate dall'Assemblea dei Soci.
2. Egli è investito dei poteri di straordinaria amministrazione.
3. Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto.
4. Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
5. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.
6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente dell'Associazione, questi viene sostituito dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
7. Il Presidente dell'Associazione può essere revocato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti, in caso di gravi e reiterate violazioni delle norme e dei principi stabiliti nel presente Statuto. In tale ipotesi il membro più anziano del Consiglio Direttivo indice senza indugio nuove elezioni da tenersi entro i successivi 60 giorni.

#### ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di Governo dell'Associazione.
2. Esso è composto dal Presidente dell'Associazione, ed inoltre da un numero di componenti, minimo due e massimo otto, purché in numero dispari, eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal componente più anziano.
4. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina tra i suoi componenti un Tesoriere.
5. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e possono essere rieletti.
6. I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall'Assemblea dei soci.
7. In caso di dimissioni o decesso di uno dei suoi membri, il Presidente dell'Associazione, alla prima riunione del Consiglio Direttivo, provvede alla sostituzione. Il membro cooptato resta in carica fino alla successiva Assemblea che può ratificare la nomina ovvero nominare un nuovo consigliere che, in ogni caso, resta in carica fino allo scadere degli altri consiglieri.
8. Il Presidente può proporre all'Assemblea la revoca di un membro del Consiglio Direttivo allorquando questi risulti assente, senza giustificate e comprovate ragioni, per tre riunioni consecutive ovvero allorquando dimostri scarso impegno nell'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

#### ARTICOLO 16 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di amministrazione ordinaria, per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Esso determina anche la misura delle quote associative annuali, comunque intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e non rivalutabili.
3. A ciascuno dei suoi componenti il Presidente può attribuire una delega specifica per compiti e funzioni.

#### ARTICOLO 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce con un preavviso, anche tramite fax o telefono, di almeno quattro giorni tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.



#### ARTICOLO 18 - COLLEGIO DEI REVISORI

1. *Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, la quale designa anche il Presidente.*
2. *Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.*

#### ARTICOLO 19 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. *Nei confronti dei soci che violino le disposizioni del presente Statuto, il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente procederà all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:*
  - a. *richiamo verbale o per iscritto;*
  - b. *sospensione dalla carica eventualmente ricoperta nell'Associazione per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi;*
  - c. *decadenza dalla carica eventualmente ricoperta nell'Associazione;*
  - d. *esclusione dall'Associazione.*
2. *La scelta della sanzione da applicare dovrà essere fatta dipendere dalla gravità delle infrazioni commesse e dai danni conseguenti causati all'immagine e/o al fondo comune dell'Associazione e/o decoro ed alla dignità dei singoli soci.*
3. *I procedimenti disciplinari contro i soci non sono validamente instaurati se non siano stati preceduti dalla contestazione specifica degli addebiti e non possono validamente proseguire se non sia stato rispettato il principio del contraddittorio.*

#### ARTICOLO 20 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI

1. *Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso per le funzioni svolte.*

#### ARTICOLO 21 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. *L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea dei Soci o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni.*
2. *L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvederà in ordine alla devoluzione del fondo comune. Tale devoluzione dovrà essere fatta ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L.662/96, operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo e salvo diverse destinazioni imposte dalla legge. Si osservano le maggioranze stabilite nell'art. 13 del presente Statuto.*

#### ARTICOLO 22 - NORMA DI RINVIO

1. *Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e le altre disposizioni di legge che regolano la materia.*
  - a. *F.to Pierluigi Lelli Chiesa*
  - b. *F.to Fortuna Pierro*
  - c. *F.to Carlo Rossi*
  - d. *F.to Ferrigni Giuseppe*
  - e. *F.to Maria Di Nino*
  - f. *F.to Di Pietro Alessandro*
  - g. *F.to Sandro Maria Galardo*
  - h. *F.to Erminia Amicarelli Notaio*